

COMUNE DI GALLIATE
C.A.P. 28066
Provincia di Novara



Piazza Martiri della Libertà, 28
Tel. 0321/800700 – Fax. 0321/800725
e-mail:comune@comune.galliate.no.it
sito:www.comune.galliate.no.it
Settore Affari Generali
Ufficio Segreteria generale

Al Collegio dei revisori del conto
SEDE

e, p.c.

Al Responsabile del servizio finanziario

Dott.ssa Mainini Paola

SEDE

Oggetto: relazione sulle passività potenziali derivanti da contenziosi; anno 2020.

1. Premessa.

Ai sensi del principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria di cui all'allegato 4/2 al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 - punto 5.2 lettera h), «nel caso in cui l'Ente, a seguito di contenzioso in cui ha significative probabilità di soccombere, o di sentenza non definitiva e non esecutiva, sia condannato al pagamento di spese, in attesa degli esiti del giudizio, si è in presenza di una obbligazione passiva condizionata al verificarsi di un evento (l'esito del giudizio o del ricorso), con riferimento al quale non è possibile impegnare alcuna spesa». In tale situazione, «l'Ente è tenuto ad accantonare le risorse necessarie per il pagamento degli oneri previsti dalla sentenza, stanziando nell'esercizio le relative spese che, a fine esercizio, incrementeranno il risultato di amministrazione che dovrà essere vincolato alla copertura delle eventuali spese derivanti dalla sentenza definitiva. A tal fine si ritiene necessaria la costituzione di un apposito fondo rischi. Nel caso in cui il contenzioso nasce con riferimento ad una obbligazione già sorta, per la quale è stato già assunto l'impegno, si conserva l'impegno e non si effettua l'accantonamento per la parte già impegnata. L'accantonamento riguarda solo il rischio di maggiori spese legate al contenzioso».

In considerazione di quanto previsto dal su richiamato principio contabile, si rende necessario procedere a una sintetica rassegna dei contenziosi nei quali il comune di Galliate è parte processuale passiva, al fine di verificare le probabilità di soccombenza dell'Ente e di stabilire l'ammontare delle somme da appostare nell'apposito «fondo rischi». Nella ricognizione si è tenuto conto, esclusivamente, delle vicende processuali e delle loro implicazioni sul bilancio dell'ente, in termini di maggiori oneri, senza alcun riferimento alle implicazioni di tipo strettamente contabile.

2. Contenziosi dinanzi all'Autorità Giudiziaria Ordinaria.

I procedimenti pendenti dinanzi al giudice civile, in conseguenza della definizione di alcune liti nel corso dell'anno 2020, sono i seguenti:

1) Contenzioso promosso dinanzi al Tribunale di Novara dal Signor **CARMAGNOLA + ALTRI** per il risarcimento dei danni causati dal presunto, illegittimo, posizionamento di condutture e manufatti.

La lite è pendente in primo grado e ha un valore non quantificabile in quanto i danni da risarcire non sono stati determinati da parte attrice ma ne è stata chiesta la determinazione in corso di causa o, in subordine, in via equitativa.

Alla luce degli atti di causa, il rischio di soccombenza dell'Ente risulta, in base ad un giudizio prognostico, non molto elevato.

2) Contenzioso promosso dinanzi al Tribunale di Novara da **DUE COLONNE S.R.L.**, con atto di citazione. proposto in data 5 marzo 2019.

L'attrice ha chiesto di accertare la responsabilità solidale e concorsuale del comune di Galliate e di EDO'S s.r.l. per immissioni nocive ex art. 844 c.c. provenienti dalla pizzeria /ristorante Edo's e, per l'effetto, ha chiesto di condannare i convenuti, in solido, risarcimento di tutti i danni patiti e *patienti* a seguito dell'intollerabilità delle immissioni di fumo e posa di cenere/fuliggine, con valutazione equitativa degli stessi, ex art. 1226 cod. civ.

L'Amministrazione, con deliberazione di Giunta comunale n. 61 del 2 aprile 2019, ha scelto di non costituirsi in giudizio.

La costituzione in giudizio dell'Ente non è stata ritenuta idonea a modificare l'esito di un giudizio essenzialmente basato su materiale documentale. Inoltre, avrebbe comportato per il comune di Galliate un costo per onorari pari a circa 6.000 euro, ossia superiore a quello derivante da una eventuale sentenza di condanna: costo che sarebbe aumentato in caso di soccombenza e condanna alle spese di lite.

3) Contenzioso derivante dall'istanza di mediazione presentata dall'avv. Loriana Zanuttigh, in nome e per conto del Signor **BOZZOLA Lino Giuseppe**.

Trattasi di pretesa avente ad oggetto la sistemazione, a cura e spese del comune di Galliate, di aree di proprietà dell'istante.

Il valore della pretesa è stato, indicativamente, determinato in un importo compreso tra euro 10.000,00 ed euro 25.000,00. Alla presentazione dell'istanza di mediazione non ha fatto seguito l'instaurazione di alcun giudizio in quanto, seppur in via ancora informale, è stato convenuto che l'Amministrazione effettui le opere necessarie alla sistemazione delle aree e che l'istante rinunci a far valere le proprie pretese in sede giudiziale.

Il rischio che l'Ente debba sostenere un onere economico appare, al momento, limitato.

4) Contenzioso promosso dinanzi al Tribunale di Novara – sezione lavoro, con ricorso ex art. 414 c.p.c. proposto dall'avv. Cavalleri per conto del **DIPENDENTE** –*omissis*– per l'annullamento della sanzione disciplinare della sospensione dal servizio per giorni cinque irrogata dall'Ufficio per i procedimenti disciplinari in data 7 settembre 2020.

L'Amministrazione si è costituita in giudizio con deliberazione di Giunta comunale n. 200 del 9 novembre 2020, incaricando della propria difesa il Segretario Generale.

Sussiste il rischio che l'Ente possa sostenere un onere economico limitato a seguito di condanna alle spese del giudizio, in caso di soccombenza.

5) Precontenzioso esistente con la società **BUTTERFLY s.s a.d.r.l.** cui era stata affidata in concessione la gestione delle piscine comunali.

A seguito della risoluzione del contratto di concessione, il comune di Galliate ha chiesto al concessionario il risarcimento dei danni subiti per effetto dello scioglimento anticipato del rapporto negoziale e della mancata realizzazione delle opere elencate nell'offerta presentata in sede di gara.

Con determinazione n. 231 dell'11 novembre 2020, il comune di Galliate ha incaricato l'avv. Pagani, del foro di Novara, della tutela dei propri interessi.

Ad oggi, è stata inviata alla società una lettera di diffida e formale messa in mora ex art. 1219 cod. civ. che non ha avuto seguito.

L'avv. Pagani sta valutando la possibilità di agire in giudizio a tutela degli interessi dell'Ente.

3. Contenziosi dinanzi all'Autorità Giudiziaria Amministrativa.

In via preliminare, si osserva che non costituiscono oggetto della presente rassegna i giudizi dichiarati perenti, analiticamente elencati nella relazione relativa all'anno 2017. Relativamente ai giudizi non perenti, si rappresenta quanto segue.

1) Contenzioso promosso dinanzi al TAR Piemonte da **PLAYA DI VALVERDE s.r.l.** per l'annullamento di una ordinanza di sospensione di lavori edili.

Il ricorso è stato dichiarato perento con decreto del TAR Piemonte n. 2726 del 19 settembre 2012: la perenzione è stata tuttavia revocata, con nuova iscrizione del ricorso sul ruolo di merito, dal decreto del TAR Piemonte 18 marzo 2013, n. 500.

La lite è pendente in primo grado.

Alla luce degli atti di causa, le probabilità di soccombenza dell'Ente risultano, in base ad un giudizio prognostico, estremamente ridotte.

Da tale contenzioso non può derivare, per l'Ente, alcun onere fatto salvo il pagamento delle spese del giudizio, ove non compensate, in caso di sentenza di primo grado che accolga le ragioni del ricorrente.

2) Contenzioso promosso dinanzi al TAR Piemonte (Sez. II, n. 985/20 R.G.) da **POLI DORIANA Maria+1** per l'annullamento dell'ordinanza di demolizione n. 140 del 1° dicembre 2020, a firma dell'avv. Bolognesi del foro di Novara.

L'Amministrazione ha deciso di resistere al ricorso con deliberazione di Giunta comunale n. 1 del 4 gennaio 2021, incaricando della propria difesa l'avv. Cristina Roggia dello studio Dal Piaz di Torino.

4. Contenziosi instaurati con ricorso straordinario al Presidente della Repubblica.

1) Contenzioso promosso dinanzi al Consiglio di Stato, mediante ricorso al Presidente della Repubblica, ex art. 11 del D.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199, da **VARALLINO REAL ESTATE s.r.l.** per l'annullamento dell'ordinanza sindacale contingibile e urgente n. 19 del 13 luglio 2015 adottata dal comune di Galliate.

L'Amministrazione ha deciso di resistere al ricorso con deliberazione di Giunta comunale 9 dicembre 2015 n. 244, incaricando della propria difesa l'avv. prof. Massimo Andreis del foro di Torino.

Il Consiglio di Stato, sezione II, con parere n. 2704 reso nell'adunanza del 30 novembre 2016, ha accolto l'istanza cautelare di sospensione del provvedimento impugnato.

Con memoria datata 2 marzo 2020, a firma dell'avv. Andreis, inoltrata al Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio, l'Amministrazione ha proposto le proprie argomentazioni difensive,

Alla luce degli atti di causa, le probabilità di soccombenza dell'Ente risultano, in base ad un giudizio prognostico, estremamente ridotte.

Da tale contenzioso potrebbe derivare, per l'Ente, l'onere di risarcire le spese di giudizio.

2) Contenzioso promosso dinanzi al Consiglio di Stato, mediante ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, ex art. 11 del D.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199, dalle Signore **CICCONI Francesca e LA ROCCA Giuseppina**, rappresentate e difese dall'avv. Bottacchi del Foro di Milano, per l'annullamento del provvedimento datato 5 settembre 2019, a firma del Segretario Generale e del Responsabile del Settore Programmazione Territoriale, con il quale il comune di Galliate ha respinto le istanze presentate, rispettivamente, in data 12 dicembre 2018 e 20 maggio 2019, dalle ricorrenti per l'annullamento, in via di autotutela, della sanzione di euro 6.095,88, applicata nei loro confronti a norma dell'art. 42, secondo comma, lett. c), del d.P.R. 6 giugno 2001 n. 380.

L'Amministrazione ha deciso di resistere al ricorso con deliberazione di Giunta comunale n. 10 del 27 gennaio 2020, incaricando della propria difesa l'avv. Martino del foro di Torino.

Con la relazione del Ministero delle Infrastrutture 16729 del 14 ottobre 2019 è stata chiusa l'istruttoria ed è stato richiesto il parere del Consiglio di Stato.

Nella relazione ministeriale il ricorso è stato considerato «*improcedibile per tardività, inammissibile e infondato*», sicché le probabilità di soccombenza dell'Ente appaiono, in base a un giudizio prognostico, estremamente ridotte.

Da tale contenzioso potrebbe derivare, per l'Ente, l'onere di risarcire le spese di giudizio.

5. Contenziosi dinanzi al giudice tributario.

1) Contenzioso promosso dinanzi alla Commissione tributaria provinciale di Novara dall'**AGENZIA TERRITORIALE PER LA CASA DEL PIEMONTE NORD** per l'annullamento del diniego di rimborso dell'IMU relativa all'anno 2012.

Nel procedimento, l'Ente ha veste processuale di resistente.

Il valore della lite è pari a euro 11.278,00.

La pretesa del contribuente è stata rigettata in primo grado, con sentenza della Commissione tributaria provinciale di Novara, sez. III, del 26 giugno 2014, n. 201, e in appello con sentenza della Commissione tributaria regionale di Torino 5 aprile 2016, n. 36.

Avverso la sentenza di appello è stato proposto ricorso per Cassazione.

L'Amministrazione si è costituita dinanzi alla Suprema Corte con deliberazione di Giunta comunale n. 4 del 23 gennaio 2017, incaricando della propria difesa l'avv. Fogagnolo.

Alla luce degli atti di causa, le probabilità di soccombenza dell'Ente risultano, in base ad un giudizio prognostico, estremamente ridotte.

In caso di soccombenza, l'onere che potrebbe derivare per l'Ente è costituito dal riconoscimento del diritto a rimborso delle somme e la condanna al pagamento delle spese di lite ove il giudice decida di non procedere alla compensazione.

2) Contenzioso promosso dinanzi alla Commissione tributaria provinciale di Novara dalla società **GALLIA s.r.l.** per l'annullamento di avviso di accertamento, ai fini IMU, relativo all'anno 2013, con il quale è stato contestato l'omesso versamento del tributo.

L'Amministrazione si è costituita in giudizio, con deliberazione di Giunta comunale n. 165 del 18 settembre 2019, incaricando della propria difesa il Responsabile del Settore Finanze, con l'ausilio del Segretario Generale. Il ricorso è stato trattato in pubblica udienza in data 6 febbraio 2020.

La lite tributaria è stata definita con sentenza n. 79 del 6 febbraio 2020, depositata in data 5 giugno 2020, che ha rigettato integralmente il ricorso.

Il pronunciamento non è stato impugnato in appello dal contribuente e, pertanto, deve considerarsi passato in giudicato.

Da tale contenzioso non può, pertanto, derivare per l'Ente alcun onere.

3) Contenzioso promosso dinanzi alla Commissione tributaria provinciale di Novara dalla società **GALLIA s.r.l.** per l'annullamento di avvisi di accertamento, ai fini IMU relativi agli anni 2014 e 2015.

L'Amministrazione non si è ancora costituita in giudizio. Il termine, peraltro ordinatorio, per la costituzione scade il 1° gennaio 2021.

4) Contenzioso promosso dinanzi alla Commissione tributaria provinciale di Novara dalla società **AM s.r.l.** (incorporata nella società **MONTIPO' TRADING s.r.l.**) per l'annullamento dell'avviso di accertamento, ai fini IMU n. 1165/2019, emesso in data 28 novembre 2019, relativo all'anno 2014.

L'Amministrazione si è costituita in giudizio con deliberazione di Giunta comunale n.175 del 12 ottobre 2020, incaricando della propria difesa la responsabile del Settore Finanze, con l'ausilio del Segretario Generale.

La lite tributaria è attualmente pendente presso il giudice tributario.

6. Conclusioni.

Disaminati gli atti d'ufficio, è possibile affermare che esistono giudizi pendenti dinanzi all'autorità giudiziaria (ordinaria, amministrativa, tributaria) e giudizi già definiti con sentenza passata in giudicato dai quali possono scaturire per l'Ente, entro la data di chiusura dell'esercizio o negli esercizi successivi, oneri significativi. Di tali oneri occorre tener conto nella determinazione del fondo rischi di cui all'allegato 4/2 al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 - punto 5.2 lettera h).

Galliate, 4 gennaio 2020.

Il Segretario Generale
dott. Agostino Carmeni